



Illustrazione voci principali dalla tabella oneri di istruttoria per trasporti eccezionali in vigore dal 1° agosto 2016

COSA SI INTENDE PER PERCORSO SEMPLICE?

Per percorso semplice si intende quello in cui l'itinerario di andata, ed eventualmente anche quello di ritorno, siano effettuati sempre con le stesse dimensioni e massa.

COSA SI INTENDE PER PERCORSO COMPLESSO?

Per percorso complesso si intende quello in cui, per esigenze funzionali all'esecuzione del trasporto, viene richiesta una autorizzazione il cui itinerario comprende un percorso di andata/ritorno a carico con determinate dimensioni e massa e un percorso di ritorno/andata a vuoto con dimensioni e massa diversi ma comunque eccezionali.

COSA SI INTENDE PER AUTORIZZAZIONE MONOCOMPARTIMENTALE?

L'autorizzazione è monocompartimentale quando il percorso effettuato dal veicolo/trasporto eccezionale ricade per intero nella competenza di un solo Compartimento (ad esempio Lazio)

COSA SI INTENDE PER AUTORIZZAZIONE PLURICOMPARTIMENTALE?

L'autorizzazione è pluricompartimentale quando il percorso effettuato dal veicolo/trasporto eccezionale ricade nella competenza di due o più Compartimenti (ad esempio Lazio + Toscana + Liguria). In questo caso al compartimento principale compete anche il coordinamento delle attività di rilascio di tutti i nullaosta richiesti entro i termini previsti.

COME CALCOLO IL PAGAMENTO DEI VIAGGI PER UNA AUTORIZZAZIONE MULTIPLA?

Per le domande di autorizzazioni multiple il primo viaggio è sempre compreso negli oneri dovuti per il Compartimento principale. Al fine di limitare i costi per chi effettua molti viaggi, abbiamo previsto una riduzione dell'onere dovuto a partire dal 6° viaggio.

COSA SI INTENDE PER "FASCIA" RELATIVAMENTE AI VEICOLI DI RISERVA?



Per l'individuazione della fascia corretta è sufficiente contare le targhe dei veicoli indicati come riserve. Da tale conteggio devono quindi essere esclusi i veicoli principali.

Ad esempio, nel caso di inserimento di n. 4 veicoli di riserva (due trattori e due semirimorchi), il calcolo deve essere effettuato per due fasce: € 72,00 (1° fascia da 1 a 3 veicoli) + € 72,00 (2° fascia fino a 6 veicoli) = € 144,00

COSA SI INTENDE PER CONFERMA DI VALIDITÀ?

Per le autorizzazioni periodiche la cui validità è connessa alla tassa di possesso (art. 13, c. 2, parte B), lett. b) - trasporto di macchine operatrici con motrice classificata mezzo d'opera - lett. e) - trasporto blocchi di pietra - f) - trasporto di coils - g) trasporto elementi prefabbricati, se con percorso ripetitivo) la validità dell'autorizzazione, non può avere una scadenza successiva al periodo entro il quale può essere rinnovato il pagamento della tassa di possesso.

Alla scadenza del periodo "frazionato" sarà possibile confermare di volta in volta la validità, fino al raggiungimento del limite massimo di 12 mesi, decorso il quale si dovrà procedere con la richiesta di rinnovo. La conferma di validità deve essere chiesta nei 30 giorni precedenti la scadenza, e non può essere richiesta per provvedimenti scaduti.

In ogni caso la validità sarà confermata previa presentazione del nuovo pagamento della tassa di possesso e previa acquisizione del rateo dell'indennizzo di usura Anas.

COSA SI INTENDE PER URGENZA?

Nel caso in cui la ditta interessata richiede il rilascio urgente dell'autorizzazione, deve allegare la documentazione prevista e impegnandosi a corrispondere i relativi oneri maggiorati. Qualora Anas provveda al rilascio del provvedimento entro 3 giorni lavorativi (farà fede la data del protocollo di uscita), prima della consegna al trasportatore sarà inviata una comunicazione per chiedere il pagamento della differenza dovuta.

Nel caso in cui il Compartimento principale non riesca a rispettare il vincolo dei 3 giorni lavorativi non saranno addebitati ulteriori oneri e l'autorizzazione sarà consegnata immediatamente al richiedente.

N.B.: dal 1° agosto 2016 non sarà più possibile utilizzare i modelli di autorizzazione e le bozze di domanda creati prima del 1° gennaio 2016.